



## DECRETO del PRESIDENTE N. 151

**OGGETTO:** Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026 -2028 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2026 -2028Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

---

L'anno **duemilaventicinque** addì ventinove del mese di dicembre alle ore 11:00 nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, il Presidente della Comunità, dott. Giorgio Butterini, ha adottato il presente DECRETO indicato in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale dott. Michele Carboni.

**OGGETTO: Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026 -2028 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2026 -2028**

Dato atto che, con la Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, è stata approvata la normativa relativa alla riforma istituzionale delle Comunità di Valle.

Considerato che, l'articolo 15 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che, sono organi della comunità:

- a) il consiglio dei sindaci;
- b) il presidente;
- c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Dato atto che, il comma 2 del medesimo articolo, prevede anche che *“se la comunità comprende almeno sei comuni, il consiglio dei sindaci può deliberare l'istituzione di un comitato esecutivo”*.

Preso atto che il nuovo articolo 16 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che *“1 Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 2 Il consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del presidente”*.

Considerato che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 22 del 20 novembre 2024, è stato approvato il nuovo Statuto della Comunità delle Giudicarie, includendo anche le modifiche introdotte dalla riforma istituzionale approvata con la L.P. 7/2022

Dato atto che, a seguito delle elezioni amministrative del 4 maggio 2025, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 del 12 giugno 2025 è stato nominato il Presidente della Comunità delle Giudicarie, dott. Giorgio Butterini e che lo stesso si qualifica come legale rappresentante della stessa, presiede il Consiglio dei Sindaci e l'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo Sviluppo.

Dato atto che con propria deliberazione n. 1 d.d. 07/08/2025 si è preso atto della composizione dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità delle Giudicarie

Visto il Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con Deliberazione consigliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: *“Art. 152 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. – Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie”*;

Ricordato che:

- il comma 1 dell'art. 151 del Decreto legislativo 267/2000 prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed int..”*;
- l'art. 50 della Legge provinciale 09 dicembre 2015, che recepisce l'art. 151 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm e i., fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;
- con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto a novembre 2025, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di prevedere che, in caso di proroga da parte dello Stato dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, l'applicazione della medesima proroga valga anche per i Comuni e le Comunità di Valle della Provincia di Trento.

VISTO la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 33 di data 18 dicembre 2025 ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028 della Comunità delle Giudicarie”.

VISTO che il Consiglio dei Sindaci con delibera n. 34 di data 18 dicembre 2025, in base a quanto disposto dall’articolo 162 del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2026 - 2028 della Comunità delle Giudicarie.

Rilevato in particolare che l’art. 10 del D.P.G.R 28.05.1999 n.4/L - T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento finanziario e contabile nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - prevede:

- che è facoltà dei Comprensori l’adozione del piano esecutivo di gestione
- sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato l’organo esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi gestionali ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei Servizi
- il P.E.G. può contenere una ulteriore graduazione delle risorse in capitoli e degli interventi in capitoli;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale, all’art. 49 dispone che “gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge.”

Visto che lo stesso articolo nel recepire taluni articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18 agosto 2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento, ha inserito l’art. 169 di tale decreto che disciplina il Piano esecutivo di gestione.

Visto il comma 1 dell’art. 54 della citata legge provinciale prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Rilevato che il PEG rappresenta lo strumento con il quale per la Comunità di Valle, nella persona del Presidente sentito il Comitato Esecutivo, definisce le azioni e gli obiettivi necessari ad attuare le scelte programmatiche dell’Ente, attraverso l’attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica. In tal modo viene riaffermato il principio di separazione tra i compiti e le responsabilità di indirizzo, spettanti agli organi politici e la gestione amministrativa che spetta invece ai dirigenti; principio che è ribadito dall’art. 36 comma 1, del D.PGR 19 maggio 1999 n. 3/L nel quale, fra l’altro, si afferma che agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Dirigenti spetta l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Accertato che con il PEG viene data attuazione a tale principio nel momento in cui ai Responsabili di Servizio vengono affidate le risorse finanziarie necessarie anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati, risorse che saranno utilizzate mediante determinazioni comportanti impegno di spesa e che il PEG rappresenta lo strumento con il quale il Comitato esecutivo definisce le azioni, gli obiettivi e le attività necessarie ad attuare le scelte programmatiche dell’Ente, attraverso l’attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica. Al Comitato e al Consiglio rimane la competenza ad adottare atti gestionali e di spesa, mediante apposite deliberazioni, qualora la normativa lo preveda espressamente, oltre al potere di emanare atti di indirizzo e direttive specifiche anche in aggiunta e integrazione a quelle previste nel PEG. Inoltre, il Comitato esecutivo con l’approvazione del PEG può riservarsi la competenza a deliberare, assumendo i conseguenti impegni di spesa, su determinate materie o specifici atti ai sensi di quanto stabilito dall’art. 126 comma 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Atteso che l’attribuzione delle risorse finanziarie di bilancio ai Responsabili dei Servizi avviene tramite il PEG sia individuando in corrispondenza di ogni Missione e Programma di bilancio il relativo Centro di responsabilità, sia mediante l’articolazione dei macroaggregati di spesa che delle tipologie e categorie di entrata in capitoli i quali a loro

volta vengono assegnati ai Responsabili di Procedura che possono differire dal Centro di Responsabilità cui è assegnato il Programma di bilancio di riferimento del capitolo. In tal caso, a prevalere è il Responsabile di Procedura al quale è assegnato il singolo capitolo.

Visto che i Centri di Responsabilità equivalgono alle unità organizzative denominate Servizi nel Regolamento Organico del personale dipendente – allegato c) della Comunità e che qualora determinati capitoli di spesa siano riservati alle deliberazioni del Comitato esecutivo, il Responsabile di Procedura indicato fa riferimento a tale organo mentre il Centro di Responsabilità all'area cui compete l'istruttoria dei provvedimenti e l'assunzione degli atti conseguenti alla deliberazione.

Visto che ai Centri di responsabilità e ai Responsabili di Servizio preposti agli stessi, vengono pure attribuiti gli obiettivi gestionali con indicate le azioni e gli interventi necessari per il loro raggiungimento, i risultati attesi ed eventuali indicatori di misurazione dei risultati stessi.

Appurato che l'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro venti giorni dall'approvazione del bilancio, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione la Giunta (per noi il Comitato Esecutivo) delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

Appurato che il medesimo articolo stabilisce inoltre che il Piano Esecutivo di Gestione: è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa, è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e quindi è un PEG triennale, ha natura previsionale e finanziaria, ha contenuto programmatico e contabile e può contenere dati di natura extracontabile, ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esse connesse, ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei Responsabili di Servizio e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai Responsabili di Servizio, è articolato, per l'entrata, in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli e, per la spesa, in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Servizio;

Atteso che il P.E.G. è rappresentato per Servizi, così come identificati nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto che ai sensi dell'art. dall'art. 126 comma 2 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, l'Amministrazione ha provveduto ad individuare gli atti amministrativi gestionali di competenza dei responsabili dei Servizi e quelli che invece rimangono di competenza del Comitato esecutivo o di altri Organi;

Il Presidente sentito il Comitato esecutivo nominerà in data odierna i Responsabili dei servizi per l'esercizio 2025, ai quali sono attribuite per lo specifico settore di competenza, le funzioni contenute negli atti di indirizzo e quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento organico del personale dipendente allegato C);

Ravvisata la necessità di procedere celermente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 - 2027, strumento idoneo a consentire un rigoroso e regolare avvio delle procedure volte al funzionamento dei servizi essenziali;

Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 e che gli obiettivi gestionali dei Servizi sono coerenti con quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione;

Precisato che:

a. sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile di Servizio l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

b. i Responsabili dei singoli Servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro servizio (servizio responsabile delle procedure di entrata e di spesa);

c. per quanto riguarda le risorse strumentali assegnate ad ogni Responsabile di Servizio, esse sono rinvenibili dall'inventario depositato presso il Servizio Finanziario, nonché dal conto del consegnatario dei beni disponibile presso l'Econo;

Preso atto che gli obiettivi indicati nel P.E.G. sono stati concertati con i sei Responsabili dei singoli Servizi;

Precisato che per alcune tipologie di spesa, caratterizzate da elementi di particolare discrezionalità e/o per le quali la descrizione del capitolo di PEG non risulta esaustiva, viene disposto che le determinazioni di spesa siano adottate dal responsabile di Servizio, previa deliberazione di indirizzo da parte del Comitato esecutivo, salvo che la spesa non derivi da disposizioni normative o regolamentari, da altro documento programmatico o da altri specifici provvedimenti deliberativi;

Richiamato l'ar. 37 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 nuovo "Codice dei Contratti" prevede l'adozione da parte delle amministrazioni, nell'ambito della rispettiva programmazione economica-finanziaria, di un programma triennale degli acquisti e delle forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 Euro ed il successivo Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 ha disciplinato le procedure e schemi-tipo per darvi attuazione. La Comunità delle Giudicarie ha formalizzato per il 2026 - 2028 il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore o uguale a 140.000 Euro nel Documento Unico di Programmazione D.U.P. approvato con decreto del Commissario n. 33 di data 18 dicembre 2025, quale strumento idoneo alla gestione sul piano operativo.

Vista ed esaminata la proposta di Piano Esecutivo di Gestione finanziario, presentato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 37 di data 20 dicembre 2017;

Visto il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio n. 14 di data 29 maggio 2017;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto pertanto di procedere alla adozione del P.E.G. per l'esercizio finanziario 2026 - 2028 sulla base delle risultanze contabili derivanti dal bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato dal Consiglio dei Sindaci di Comunità in data 18 dicembre 2025;

Ritenuto necessario dare pronta attuazione al presente provvedimento;

**RICHIAMATO** il Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie, approvato con deliberazione del Consiglio n. 37 dd. 20.12.2017, avente per oggetto: "Art. 152 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e i. – Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie" e nello specifico l'art. 21, comma 5 che recita: "Le deliberazioni di Consiglio e del Comitato Esecutivo che approvano spese possono comportare registrazioni contabili, fermo restando che la competenza formale dell'assunzione degli impegni spetta ai Responsabili di riferimento";

**SENTITO** il Comitato Esecutivo in merito;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e tecnico-contabile dell'atto, espressi ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

**VISTO** quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, dalle LL.PP. 3/2006 e 7/2022, nonché dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie,

## D E C R E T A

- 1) Di approvare, il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 - 2028, allegato sub. 1), 2), 3), 4), 5), 6) al presente decreto sulla base delle risultanze contabili derivanti dal bilancio di previsione 2026 – 2028 approvato dal Consiglio dei Sindaci in data 18 dicembre 2025;
- 2) Di assegnare la responsabilità di tipo gestionale e finanziario al responsabile del Servizio ovvero, per le attività trasversali e di supporto, al diverso responsabile individuato nel documento allegato, dando atto che allo stesso responsabile compete l'adozione delle determinazioni a contrarre, l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- 3) Di dare atto che fino alla definizione degli obiettivi gestionali, le determinazioni dei Funzionari responsabili dei Servizi riferibili a nuove attività non espressamente indicate dovranno essere precedute da conforme deliberazione di indirizzo del Comitato esecutivo;
- 4) Di dare atto che le procedure di spesa di modesta entità e di carattere corrente e variabile necessarie per l'ordinario funzionamento dell'ente, per le quali non si rinvengono le condizioni previste dal contratto di somministrazione saranno stabilite con specifico provvedimento,;
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 3 comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

- 6) Di dare evidenza che, avverso il presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione da presentare al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.

**---000\*000---**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*dott. Giorgio Butterini  
f.to digitalmente*

**il Segretario**

*dott. Michele Carboni  
f.to digitalmente*

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*